



COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 28 MAGGIO 2009

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - MODIFICA ART. 62 DELLE N.O.I.F. – “TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE”

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- Visti gli ultimi gravi episodi di intolleranza razziale, verificatisi durante una competizione calcistica che hanno destato allarme nella opinione pubblica;
- ravvisata la necessità di rendere ancora più rigorosa la normativa federale in materia;
- Ritenuto a tal fine di apportare alcune modifiche all’art. 62 delle N.O.I.F.;
- Visto l’art. 27 dello Statuto federale

DELIBERA

di modificare l’art. 62 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e **che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonchè di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene,oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, **cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria** di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione **e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3)** che hanno causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno **le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

| |
|---|
| 1.2 - CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – MODIFICA ART. 10, COMMA 3 |
|---|

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

| VECCHIO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|--|---|
| OMISSIS | OMISSIS |
| <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.</p> <p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p> | <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.</p> <p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.</p> |
| OMISSIS | OMISSIS |

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 - ORARI, NUMERI TELEFONICI, E-MAIL E FAX DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale (**ALLEGATO N° 1**), orari, recapiti telefonici, e-mail e fax degli uffici del Comitato scrivente.

Si comunica inoltre, che non effettuando il numero diretto degli uffici ma utilizzando il numero del centralino (02/21722899) viene attivato un “risponditore”.

3.2 - TESSERAMENTO “CALCIATORI GIOVANI”

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

- Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2009.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

3.3 - TESSERAMENTO “CALCIATORI GIOVANI”

Si comunica che, su proposta di questo Comitato, il Presidente della L.N.D., ha deciso di conferire le Benemeritenze ai Dirigenti e alle Società di cui appresso, la premiazione avrà luogo presso L’Hilton Rome Airport sabato 23 maggio 2009 alle ore 14.30

Omissis...

SOCIETA’ CON 75 ANNI DI ATTIVITA’

U.S. ITALA

DEL. COMO

DIRIGENTI SOCIETA’ CON 20 DI ATTIVITA’

ZAVARISE GIOVANNI - G.S. ARCELLASCO

DEL. COMO

3.4 - CALCIATORI “GIOVANI” TESSERATI PER SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA L.N.D. AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.

Costatata la regolarità della richiesta e dell'allegata documentazione prodotta dalle società interessate, tutte associate alla L.N.D.;

visto l'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.).

SI AUTORIZZANO

I seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per dette società, a partecipare anche ad attività agonistica organizzata dalla Lega suddetta:

A.S.D.F. REAL MARIANO BICAKU ERSILIA NATA IL 23/08/1993

A.S.D.F. REAL MARIANO FOMINYKH EKATERINA NATA IL 06/01/1994

4-COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

4.1 - CENTRI CALCISTICI di BASE e SCUOLE di CALCIO

In allegato al pres. Comunicato Ufficiale (**ALLEGATO N° 2 e ALLEGATO N° 3**) si pubblicano gli elenchi definitivi dei CENTRI CALCISTICI di BASE e delle SCUOLE di CALCIO relativi alla stagione sportiva 2008/2009.

5-COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

COMUNICAZIONI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

5.1 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE

CAMPIONATO ALLIEVI

3^ giornata: Domenica 31 Maggio 2009 ore 10,00

GARA “C” : GIOVANILE CANZESE – LENTATESE

presso il Centro Sportivo Comunale di Canzo sito in via Stoppani.

*** NOTA BENE:**

Al termine della gara **GIOVANILE CANZESE – LENTATESE** verranno effettuate le premiazioni sul campo delle Società Vincenti i tre Gironi del Campionato Allievi e della Società Campione Provinciale.

Pertanto si invita la società **ADP SERENZA CARROCCIO** ad essere presente **PER LE PREMIAZIONI DI RITO.**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

2^ fase - FINALE:

Martedì 02 Giugno 2009 ore 19,00

CARUGO – SAGNINO ASD

presso il Centro Sportivo Comunale di Carugo sito in via Delle Ginestre.

Per l'assegnazione del Titolo Provinciale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati 2 tempi supplementari da 10 minuti ciascuno.

Persistendo il risultato di parità verranno tirati i Calci di Rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del giuoco” e “decisioni ufficiali”.

*** NOTA BENE:**

Al termine della gara **CARUGO – SAGNINO ASD** verranno effettuate le premiazioni sul campo delle Società Vincenti i quattro Gironi del Campionato Giovanissimi e della Società Campione Provinciale.

Pertanto si invitano la Società Sportiva **GSO CASTELLO VIGHIZZOLO**, e la Società Sportiva **GS MONTESOLARO** ad essere presenti **PER LE PREMIAZIONI DI RITO.**

5.2 – XI° TROFEO MEMORIAL G. TROMBETTA

CATEGORIA PULCINI A 5 (nati 01.01.2000 al 31.12.2000)

La Delegazione Provinciale di Como organizza il tradizionale **MEMORIAL G. TROMBETTA** riservato alla categoria Pulcini a cinque giocatori, nati nel 2000 (otto anni compiuti).

GIORNATA FINALE :

02 GIUGNO 2009

INIZIO GARE FISSATO PER LE ORE 10,00

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI COMO

LOCALITA' SAGNINO SITO IN VIA OSTINELLI

(CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE)

SVILUPPO E CONTENUTI :

Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 8 allievi ed un massimo di 10.

I contenuti comprendono:

1. Gioco partita : Sei bravo a giocare cinque contro cinque

Gioco partita 5 contro 5

Partita disputata da due squadre composta da cinque giocatori. Le dimensioni del campo : 40 x 20. Porte 4 x 2." Tempi gioco di 20 minuti; divisa in due frazioni da 10 minuti. Al termine della prima frazione tutti i giocatori in panchina devono entrare in campo e non devono essere sostituiti ,tranne in caso di infortunio.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO :

 3 punti - vittoria nel gioco partita

 1 punto - parità

MODELLO ORGANIZZATIVO :

- Ognuna delle Società dovrà garantire collaborazione operativa sul campo in ogni momento dell'attività;
- Per ogni squadra saranno ufficialmente ammessi in campo n. 2 - 4 adulti in veste di Dirigenti/Istruttori;
- Per ogni giornata/gara ogni Società consegnerà un elenco giocatori.

5.3 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della Delegazione scrivente:

| Cod. | Denominazione Torneo | Soc. Organizzatrice | Cat. | Data di svolgimento Torneo |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 29 | A ricordo Aldo Montanelli | US ALBATESE | ESO. 7 | 23/05/2009 06/06/2009 |
| 30 | Quadrangolare Stefano Miragoli | POL. FENEGRO' | PULC 7 PICC. AMIC. | 06/06/2009 |

RISULTATI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

5.4 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE – CAT. JUNIORES

Si trascrive, qui di seguito, il risultato ufficiale delle gare di finale per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale della Categoria Juniores, disputatasi a Cermenate lo scorso 24 Maggio 2009:

| | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------------|
| <i>ALBAVILLA</i> | <i>LARIOINTELVI</i> | <i>0 - 0</i> | <i>→</i> | <i>1 - 3 (d.c.r.)</i> |
| <i>ARDOR LAZZATE</i> | <i>ALBAVILLA</i> | <i>0 - 0</i> | <i>→</i> | <i>4 - 5 (d.c.r.)</i> |
| <i>ARDOR LAZZATE</i> | <i>LARIOINTELVI</i> | <i>2 - 1</i> | | |

Questo Comitato esprime il proprio plauso alle contendenti Società Sportive **AC ALBAVILLA** e **AC LARIOINTELVI** nonché alla Società Sportiva **AC ARDOR LAZZATE** che si è aggiudicata il Titolo Provinciale della Categoria "Juniores".

Si vuole inoltre ringraziare la Società Sportiva **AS CALCIO CERMENATE** per l'ospitalità riservata.

5.5 - RISULTATI GARE PLAY – OFF SECONDA CATEGORIA

GIRONE H

24/05/09 2/A TAVERNOLA UGGIATESE CALCIO 3 - 1

GIRONE I

24/05/09 2/A ESPERIA LOMAZZO CALCIO NOVEDRATE 1 - 2

5.6 - RISULTATI GARE PLAY – OUT SECONDA CATEGORIA

GIRONE I

24/05/09 2/A AIROLDI SERENISSIMA CALCIO 1 - 3
MOZZATE CALCIO 1923 AMOR SPORTIVA 3 - 1

5.7 - RISULTATI GARE PLAY – OFF TERZA CATEGORIA

GIRONE A

24/05/09 2/A NUOVA CASA DELLA GIOVENTU ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 3 - 1

GIRONE B

24/05/09 2/A ATLETICO BIZZARONE SSDRL VASCA 1 - 0

RISULTATI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

5.8 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE – CAT. ALLIEVI

SECONDA GIORNATA

24/05/09 2/A LENTATESE SERENZA CARROCCIO 3 - 1

5.9 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE – CAT. GIOVANISSIMI

SECONDA GIORNATA

23/05/09 2/A G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO CARUGO 1 - 1
SAGNINO A.S.D. MONTESOLARO 3 - 5

5.10 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI ARRETRATE E RECUPERI

ESORDIENTI A 11 MISTI

GIRONE A 2/R BREGNANESE ARDISCI E SPERA 1906

GIRONE B 8/R LARIOINTELVI MASLIANICO A.S.D.

GIRONE C 4/R NUOVA CASA DELLA GIOVENTU CARUGO

ESORDIENTI A 7 MISTI

GIRONE A 6/A VIGOR GRANDATE NOVEDRATE

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

(RIUNIONE DEL GIORNO 14/05/2009)

PRESENTI: Sergio CARNEVALE (V. Presidente); Paolo ALTOMARE, Riccardo REBECCHI, componenti; SERAFINO Orazio (Segretario) Rappresentante A.I.A.: Roberto GANDOLFI

5.11 - RECLAMO SOCIETÀ SAN FERMO CAMP. 2^A CAT. GIR. H GARA SAN FERMO/ALBATE CALCIO DEL 26/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. SAN FERMO; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 datato 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL l'8/05/2009 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.39 del CRL datato 30/04/2009 della delegazione di COMO.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

GIUSTIZIA ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 27 MAGGIO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.12 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA

PLAY - OFF

GARE DEL 24/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

SCOTTI WILLIAM

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

STERLINI ANDREA

(ESPERIA LOMAZZO CALCIO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

DI VICO SIMONE

(NOVEDRATE)

CUCINOTTA NOEL

(TAVERNOLA)

PLAY - OUT

GARE DEL 24/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CERIANI VALENTINO

(AMOR SPORTIVA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

PIRAS ENRICO

(AIROLDI)

CAIMI SIMONE

(AMOR SPORTIVA)

CAMPI MICHELE

(AMOR SPORTIVA)

BONANOMI ALBERTO

(MOZZATE CALCIO 1923)

BORGHI ALESSIO

(SERENISSIMA CALCIO)

MOTTA MAURIZIO

(SERENISSIMA CALCIO)

5.13 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA

PLAY - OFF

GARE DEL 24/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

MANGIONE CRISTIAN

(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)

LA CORTE PAOLO

(VASCA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

FAGGIN DENNY

(ROVELLASCA 1910 VICTOR B.)

ROMANO ANDREA

(VASCA)

5.14 - GIUSTIZIA FINALI JUNIORES PROVINCIALE

GARE DEL 23/05/2009

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PEDRONI MARCO

(LARIOINTELVI)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

GIUSTIZIA ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 27 MAGGIO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.15 - GIUSTIZIA FINALI ALLIEVI PROVINCIALI

GARE DEL 24/05/2009

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2009

CEPPI SANDRO

(LENTATESE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

| | |
|-------------------|---------------------|
| FAMILARI PAOLO | (LENTATESE) |
| PALAZZO FRANCESCO | (LENTATESE) |
| GENTILE ENDRIO | (SERENZA CARROCCIO) |
| TERZAGHI DAVIDE | (SERENZA CARROCCIO) |

5.16 - GIUSTIZIA FINALI GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GARE DEL 23/05/2009

AMMENDA

Euro 25,00 MONTESOLARO

Per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| OPPONG COLLINS | (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO) |
| SOMADOSSI RICCARDO | (SAGNINO A.S.D.) |

GIUSTIZIA TORNEI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 27 MAGGIO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.17 - GIUSTIZIA TORNEO ARDITA – JUNIORES

GARE DEL 21/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2009

| | |
|---------------|--------------------|
| ROSSI DANIELE | (ARDITA COMO 1934) |
|---------------|--------------------|

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.

5.18 - GIUSTIZIA TORNEO CASCINAMATESE – JUNIORES

GARE DEL 10/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2009

POZZOLI DAVIDE

(ORATORIO FIGINO CALCIO)

Per avere, durante una manifestazione di protesta, dato una leggera spinta all'arbitro.

IL SEGRETARIO

Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 28 MAGGIO 2009

